RIORDINAMENTO DEGLI ESAMI DI STATO DI MATURITA', DI ABILITAZIONE E DI LICENZA DELLA SCUOLA MEDIA

Art. 9

Indennità di esami

Al presidente e ai membri delle commissioni per gli esami di maturita' viene corrisposto, in aggiunta alla indennita' di missione, ove spetti, un compenso forfettario rispettivamente di lire 200.000 se fuori sede o di lire 150.000 se in sede, e di lire 120.000 se fuori sede o di lire 100.000 se in sede. Sono abrogate le norme che attribuiscono al personale di cui al presente articolo compensi comunque denominati, diversi da quelli di cui al precedente comma.

Versione in vigore dal 17 aprile 1969, non più in vigore dal 25 giugno 1980 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordinamento degli esami di Stato di maturita', di abilitazione e di licenza della scuola media
Estremi	Decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 1969

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riordinamento-degli-esami-di-stato-di-maturita-di-abilitazione-e-di/art-9-indennita-di-esami/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it